



Ragioneria  
Generale  
dello Stato

PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI

## MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI

REGOLE TECNICHE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI  
RIFERITI A FATTURE (O RICHIESTE EQUIVALENTI DI PAGAMENTO)

ART. 7-BIS DECRETO LEGGE 8 APRILE 2013, N. 35

Versione 1.1 del 30/05/2014

## Sommario

Premessa .....	3
1. Evoluzione del ruolo del <i>sistema PCC</i> .....	4
1.1. Il Sistema PCC come strumento di monitoraggio e gestione dei debiti commerciali .....	5
1.2. Gli adempimenti previsti .....	7
1.3. I soggetti coinvolti.....	10
2. Modalità di trasmissione dei dati .....	11
3. Regole di composizione dei file .....	13
3.1. Tipi di file ammessi .....	13
3.2. Formati di firma .....	15
3.3. Nomenclatura dei file da trasmettere .....	16
4. Abilitazione al servizio di invio massivo dei file.....	17

## Premessa

Il presente documento descrive le modalità e i formati mediante i quali gli utilizzatori della piattaforma per la certificazione dei crediti (creditori e pubbliche amministrazioni) possono comunicare i dati relativi a *fatture o richieste equivalenti di pagamento* (di seguito *fatture*) riferiti a crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali (di seguito *crediti commerciali*) ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.35/2013.

## 1. Evoluzione del ruolo del *sistema PCC*

L'articolo 27 del D.L. 66/2014 introduce significative novità che riguardano sia le **modalità di utilizzo** che il **ruolo della piattaforma** per la certificazione dei crediti (o *sistema PCC*). Le funzionalità della piattaforma, che attualmente permettono di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali (di seguito, *debiti commerciali*), saranno integrate con nuovi moduli applicativi, per mezzo dei quali sarà possibile monitorare in modo continuativo l'andamento dei predetti debiti e dei relativi tempi di pagamento.

In particolare, l'utilizzo della piattaforma elettronica permetterà di tracciare e rendere trasparente ai soggetti interessati l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura (o richiesta equivalente di pagamento) a decorrere dal 1° luglio 2014.

**Il predetto processo avrà luogo tanto per le fatture tradizionali** (emesse in forma cartacea) **quanto per quelle elettroniche**. Al riguardo, si rammenta che il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 55/2013 prescrive l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie fiscali e di alcuni enti pubblici dal 6 giugno 2014, mentre il termine per le altre pubbliche amministrazioni è stato fissato al 31 marzo 2015 dall'articolo 25 del D.L. 66/2014.

## 1.1. Il Sistema PCC come strumento di monitoraggio e gestione dei debiti commerciali

Il nuovo articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto con il comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014, prevede che siano puntualmente rilevate sulla piattaforma per la certificazione dei crediti le operazioni di seguito elencate, le quali corrispondono ad altrettante **fasi del ciclo di vita dei debiti commerciali**, prevedendo per ciascuna di esse specifici adempimenti che saranno illustrati nel prosieguo della presente guida:

- a. **invio** della fattura da parte del creditore;
- b. **ricezione** della fattura da parte della pubblica amministrazione;
- c. **contabilizzazione** della fattura da parte della pubblica amministrazione, con indicazione dell'importo liquidato, sospeso e/o non liquidabile;
- d. eventuale **comunicazione dei debiti scaduti** da parte della pubblica amministrazione, entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
- e. eventuale **certificazione dei crediti** da parte della pubblica amministrazione su istanza del creditore, ex articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 185/2008 e articolo 12, comma 11-quinquies, del D.L. 16/2012;
- f. eventuale **anticipazione e/o cessione** dei crediti certificati ad intermediario finanziario abilitato;
- g. eventuale **compensazione** dei crediti certificati con somme dovute agli agenti della riscossione a seguito di iscrizione a ruolo, ex articolo 28-quater del DPR 602/1973, ovvero con somme dovute in base a istituti definitori della pretesa tributaria o istituti deflativi del contenzioso tributario, ex articolo 28-quinquies del DPR 602/1973;
- h. **pagamento** della fattura da parte della pubblica amministrazione.

Si noti che le fasi di cui alle lettere *a*, *b*, *c* e *h* sono evidentemente necessarie, mentre le fasi di cui alle lettere *d*, *e*, *f* e *g* sono solo eventuali, poiché dipendono dal verificarsi di determinate circostanze.

Il processo ora accennato richiede diversi adempimenti, sia da parte dei creditori che delle pubbliche amministrazioni debentrici, che si sostanziano nell'immissione sulla piattaforma elettronica di quantità di informazioni potenzialmente rilevanti. Al fine di contenere l'onerosità di tali compiti sono state adottate due soluzioni.

1. Il **caricamento delle informazioni sul sistema**, tanto per i creditori quanto per le pubbliche amministrazioni, potrà avvenire in tre distinte modalità<sup>1</sup>:
  - i. **immissione manuale** dei dati via web: questa modalità è idonea solo se si ha necessità di comunicare quantità limitate di informazioni;
  - ii. **immissione massiva** dei dati tramite invio di file pre-compilati: questa modalità, che consente di comunicare grandi quantità di informazioni, richiede comunque un'attività manuale per predisporre e caricare i file;
  - iii. **trasmissione telematica** di flussi di dati: questa modalità permette di comunicare grandi quantità di informazioni senza necessità di particolari interventi manuali, tuttavia richiede che il soggetto (creditore o pubblica amministrazione) che intende avvalersene disponga di sistemi informatici in grado di connettersi alle interfacce rese disponibili dalla piattaforma per la certificazione dei crediti.

---

<sup>1</sup> Le modalità di trasmissione sono illustrate in dettaglio nel Paragrafo 2.

2. **L'onere di caricare le informazioni sul sistema** è stato distribuito tra creditori e pubbliche amministrazioni. In particolare, ai creditori viene chiesto di immettere i dati di dettaglio di ciascuna fattura (o richiesta equivalente di pagamento), relativamente alle quali le pubbliche amministrazioni dovranno valorizzare le sole informazioni connesse con le singole fasi del ciclo di vita in cui di volta in volta intervengono.

Con riguardo a quest'ultimo punto, è utile sottolineare che **gli adempimenti posti in capo ai creditori non si discostano da quelli che essi saranno comunque tenuti a soddisfare per trasmettere le fatture elettroniche**, nei formati e nei modi previsti con il citato D.M. 55/2013, e quindi, come rilevato, al più tardi entro il 31 marzo 2015. La piena attuazione del processo di fatturazione elettronica, peraltro, renderà completamente automatizzate le fasi di *invio* e di *ricezione* precedentemente indicate alle lettere *a* e *b*, con l'effetto di ridurre sensibilmente gli adempimenti previsti, in quanto le informazioni contenute nelle fatture e i dati riferiti all'invio ed alla ricezione delle stesse saranno tratte direttamente dal sistema di interscambio che gestisce la trasmissione delle fatture elettroniche.

## 1.2. Gli adempimenti previsti

Si illustrano, di seguito, le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 dell'articolo 7-bis del D.L. 35/2013, introdotto dall'art. 27 del D.L. 66/2014.

Il **comma 1** introduce la possibilità, per i fornitori, di immettere sulla piattaforma i dati relativi alle fatture spiccate alle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° luglio 2014 (fase di *invio*). Ciò, da un lato, consente di rilevare in tempo reale il formarsi dei debiti commerciali fin dal loro sorgere, dall'altro agevola il lavoro delle pubbliche amministrazioni, in quanto, per le operazioni previste nei commi successivi, sarà sufficiente aggiungere le informazioni di competenza facendo riferimento alle fatture i cui dati sono già presenti sul sistema.

Sebbene l'immissione dei predetti dati non costituisca un obbligo per i creditori, è da sottolineare che questi ne traggono notevole vantaggio. Infatti, avendo comunicato per mezzo della piattaforma elettronica i riferimenti delle fatture emesse ed inviate, potranno verificare il puntuale adempimento di tutte le successive fasi del processo da parte delle pubbliche amministrazioni destinatarie, fino al pagamento.

Inoltre, come precedentemente rappresentato, il formato dei dati e i modi di trasmissione previsti sono analoghi a quelli prescritti per il processo di fatturazione elettronica. Ne consegue che eventuali implementazioni sui sistemi informatici dei creditori che si rendessero necessarie per poter trasmettere le informazioni in modalità massiva potranno essere utilmente riutilizzate per adempiere agli obblighi di invio delle fatture elettroniche.

Il **comma 2** prevede che le pubbliche amministrazioni immettano sulla piattaforma elettronica la data ed altre informazioni relative al ricevimento delle fatture (fase di *ricezione*), nonché alcuni dati riferiti alla loro registrazione sui rispettivi sistemi contabili, indicando gli importi liquidati, quelli sospesi e quelli non liquidabili (fase di *contabilizzazione*).

Questo processo avverrà in modo strutturato per le fatture emesse a decorrere dal 1° luglio 2014. Per quelle emesse dal 1° gennaio 2014 fino a tale data, si procederà invece ad una rilevazione *una tantum*, analoga a quella prevista dal comma 4-bis dell'articolo 7 del D.L. 35/2013 (c.d. *comunicazione dei debiti*) riferita ai soli debiti non ancora estinti.

Infine, si noti che l'espressione presente nella norma "anche sulla base dei dati di cui al comma 1" sta ad indicare che le pubbliche amministrazioni possono immettere anche dati riferiti a fatture per le quali i fornitori non abbiano provveduto all'adempimento previsto nel comma 1, salvo l'obbligo di cui al comma 4.

Il **comma 3** prevede che, se la fatturazione è effettuata in modalità elettronica, i dati di ciascuna fattura e le informazioni relative all'invio e alla ricezione sono acquisiti dalla piattaforma elettronica automaticamente tramite scambio dati con il sistema gestore delle fatture elettroniche (c.d. *sistema di interscambio*) e, perciò, senza necessità di ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal citato D.M. 55/2013.

A tal fine, è necessario che ciascuna pubblica amministrazione provveda ad indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti con l'anagrafica pubblicata [sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni](#) (IPA). Questa operazione deve essere svolta utilizzando la funzione di associazione degli Uffici PCC agli Uffici IPA disponibile sulla piattaforma elettronica come visibile in figura:

Home > Gestione Uffici > Modifica Ufficio

Elenco dei Codici Univoci Uffici di IPA associati

---

**Modifica Ufficio PCC**

Codice Ufficio PCC:

Denominazione \*:


Contatto:

Stato:

Ufficio predefinito:

\* Dati obbligatori

Elenco degli Uffici IPA associati

Azioni	Codice Univoco Ufficio di IPA #	Denominazione Unità Organizzativa di IPA #
	QLHC11	Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Test1)

Il **comma 4** prevede che le pubbliche amministrazioni, entro il giorno 15 di ciascun mese, comunichino le fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento (fase di *comunicazione dei debiti scaduti*).

Al riguardo, si evidenzia che la piattaforma per la certificazione dei crediti provvede a segnalare fatture in scadenza, rilevando il termine previsto per il pagamento dai dati presenti nelle fatture stesse o, in mancanza, calcolandolo in base ai tempi previsti dal D.lgs. 231/2002. Tuttavia, allo scopo di scongiurare automatismi che potrebbero comportare errori, le pubbliche amministrazioni sono comunque tenute a confermare che i debiti siano effettivamente scaduti.

**La comunicazione mensile è prevista a partire dal mese di luglio 2014, avvio dei processi di cui ai commi 1 e 2, perciò la prima scadenza deve intendersi il 15 agosto 2014.**

Il **comma 5** ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sulla piattaforma (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) l'avvenuto pagamento della fattura (fase di *pagamento*), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Il **comma 6** prevede che i tracciati dei dati necessari per alimentare la piattaforma elettronica siano conformi a quelli previsti dalle norme sulla fattura elettronica. Questo, da un lato, favorisce il "riuso" delle eventuali implementazioni informatiche che dovranno essere realizzate dai creditori per interfacciare la piattaforma, dall'altro, rende omogenei i dati riferiti alle fatture cartacee con quelli popolati automaticamente dal sistema di gestione delle fatture elettroniche.

Il **comma 7** prevede che i dati acquisiti nei modi descritti nei commi precedenti siano completamente utilizzabili sia per generare le certificazioni dei crediti che per produrre report, indicatori, ecc., a beneficio delle pubbliche amministrazioni, dei fornitori, e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo, ciascuno per le informazioni di rispettiva pertinenza.



In questo modo viene notevolmente agevolata l'operatività delle fasi di *certificazione*, *anticipazione e/o cessione* e *compensazione* dei crediti, già gestite attraverso le funzionalità della piattaforma oggi in esercizio.

Con riguardo alla procedura di certificazione dei crediti, si evidenzia che il *comma 2 dell'articolo 27* del D.L. 66/2014 alla lettera d) prescrive l'obbligo di indicare la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data dovranno essere integrate utilizzando l'apposito bottone presente nell'elenco delle certificazioni rilasciate come risulta dalla figura.

Home Area Operativa Gestione Istanze: Storico

Elenco dei fascicoli archiviati

Dal (gg/mm/aaaa):  Al (gg/mm/aaaa):  Numero di istanza:

Stato:  Uffici:

Elementi trovati: 35

Azioni	Impresa richiedente	Numero certificazione	Ufficio	Data certificazione	Importo riconosciuto	Commissario ad
	RGIO	9170684000000065	Ufficio 1	21/05/2014	€ 123,45	
	LA FRECCIA S.A.S DI SIMEONI EUGENIO e C.	9170684000000068	Ufficio 1	22/05/2014	€ 57.236,58	
	ROBERTI ROBERTO	9170684000000046	Ufficio 1	29/08/2013	€ 328.000,52	

### 1.3. I soggetti coinvolti

Le pubbliche amministrazioni destinatarie delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 27 del D.L. 66/2014 sono quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009. Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo 27, alla lettera a), modifica l'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del D.L. 185/2008, estendendo le norme sulla certificazione dei crediti alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001. Ne consegue che **solo queste ultime accedono alle fasi di *certificazione, anticipazione e/o cessione e compensazione dei crediti.***

## 2. Modalità di trasmissione dei dati

I dati relativi alle *fatture* possono essere immessi nel *sistema PCC* sia dai creditori che dalle pubbliche amministrazioni. Il sistema prevede differenti modalità di immissione/trasmissione dei dati in modo da poter rispondere adeguatamente alle esigenze operative di ciascun soggetto utilizzatore<sup>2</sup>.

### Modalità 1 (immissione manuale) - Caricamento on-line delle informazioni (singole fatture).

Questa modalità operativa, indicata per i soggetti che devono comunicare un numero contenuto informazioni (poche decine di fatture al mese), consente agli utenti accreditati sulla piattaforma di inserire, contabilizzare e movimentare i dati delle fatture.

L'utente, dopo aver acceduto al sistema con le proprie credenziali, opera mediante un'apposita funzione che permette l'inserimento e la movimentazione di singole fatture.

Per il funzionamento di tale modalità operativa si rimanda all'apposita guida che sarà pubblicata sulla Home Page del sistema.

### Modalità 2 (immissione massiva) - Caricamento on-line di un file nel formato CSV/XML (elenco di fatture).

Questa modalità operativa, indicata per utenti che devono comunicare informazioni riferite ad un numero non elevato di fatture, consente agli utenti accreditati di effettuare l'*upload* di un file in formato *csv/xml* opportunamente compilato con i dettagli delle fatture da elaborare di dimensione non superiore a 200KB (circa 150 record relativi a fattura). Per le informazioni di dettaglio sulla compilazione dei file si veda il Paragrafo 3.

### Modalità 3 (immissione telematica) - Trasmissione HTTP di un file nel formato CSV/XML (elenco di fatture/fatturazione elettronica).

La presente modalità operativa è suggerita per trasmettere file di dimensione superiore a 200KB e con un numero elevato di fatture. A tal fine l'utente deve richiedere le credenziali (utenza e *password*) per accedere ad un apposito modulo applicativo. Le modalità per effettuare la richiesta di tali credenziali sono descritte nel Paragrafo 4. Per le informazioni di dettaglio sulla compilazione dei file si veda il Paragrafo 3.

Il sistema dà immediatamente riscontro dell'esito dell'operazione di caricamento del file.

L'elaborazione delle informazioni ivi contenute, invece, è effettuata in modalità differita e può richiedere diverso tempo per essere completata. Al termine della procedura, l'utente ne riceve avviso via *e-mail*, e può consultarne l'esito mediante funzionalità di consultazione delle elaborazioni (vedi figura).

---

<sup>2</sup> Si veda anche il Paragrafo 1.1.

Caricamento dei modelli compilati

Modello compilato da caricare  Nessun file selezionato.

Selezionare e caricare il file compilato da elaborare

Elementi trovati: 88

Fatture Elaborazioni				
Download	Data Inserimento	Stato	Esito	Dati Elaborazioni
	06/05/2014 11:49:07	Elaborazione eseguita	Elaborazione eseguita correttamente	Numero elaborazione 13993697475477610400 Data inizio elaborazione 06/05/2014 11:49:35 Data fine elaborazione 06/05/2014 11:49:35 Numero righe elaborate 1
	06/05/2014 11:46:36	Elaborazione eseguita	Elaborazione eseguita correttamente	Numero elaborazione 13993695963980885583 Data inizio elaborazione 06/05/2014 11:47:05 Data fine elaborazione 06/05/2014 11:47:05

Modalità 4 (immissione telematica) - Trasmissione FTP di un file nel formato CSV/XML (elenco di fatture/fatturazione elettronica).

Questa modalità di trasmissione, caratterizzata da prestazioni superiori alle precedenti, permette di trasferire grandi quantità di dati tramite un collegamento di tipo "File Transfer Protocol" su rete pubblica, ma richiede che il soggetto utilizzatore (creditore o pubblica amministrazione) disponga di sistemi informatici idonei a realizzare la connessione con la piattaforma.

L'accesso a questa modalità presuppone che l'utente, già accreditato sul sistema PCC, richieda le credenziali (utenza e *password*) per accedere all'apposito modulo applicativo. Le modalità per effettuare la richiesta di tali credenziali sono descritte nel Paragrafo 4.

Il colloquio tra i sistemi avviene secondo il paradigma *client-server* ed è avviato su iniziativa del sistema *client* (il sistema informativo del soggetto utilizzatore) che accede al sistema *server* (il sistema PCC) mediante azioni di "get" e "put". I flussi di dati sono identificati e si distinguono in:

- flussi in ingresso verso il sistema PCC: il sistema informativo del soggetto utilizzatore effettua l'azione di "put" depositando i file contenenti i dati delle fatture nella cartella FTP dedicata *DIRECTORY\_IN* (i cui dettagli e caratteristiche saranno comunicati in fase di abilitazione al servizio). Il sistema PCC, ad intervalli regolari, effettua nella suddetta cartella una operazione di "get" prelevando i file per i quali è terminato il processo di trasmissione e, al termine del processo di prelievo, li elimina dalla coda;
- flussi in uscita dal sistema PCC: il sistema informativo del soggetto utilizzatore effettua l'operazione di "get" prelevando i file risultanti dalle elaborazioni e depositati dal sistema PCC nella cartella FTP dedicata *DIRECTORY\_OUT* (i cui dettagli e caratteristiche saranno comunicati in fase di abilitazione al servizio). Tali file includono il risultato della elaborazione comprensivo delle eventuali segnalazioni di errore.

Nel Paragrafo 1 sono descritti i tipi di file ammessi e le regole di compilazione.

### 3. Regole di composizione dei file

#### 3.1. Tipi di file ammessi

Si riportano di seguito i tipi di file ammessi e le rispettive regole di compilazione:

- CSV (Comma Separated Values). Sono ammessi i tre schemi sotto riportati i cui modelli e regole di compilazione saranno resi disponibili con un successivo aggiornamento di questo documento:
  - **001 - FORNITORE - INSERIMENTO FATTURE**  
Consente ai **creditori** di immettere i dati delle *fatture inviate*. Le fatture così inserite sono registrate nel *sistema PCC* e rese disponibili alle amministrazioni debtrici per le operazioni di competenza, riferite alle *fasi* successive del ciclo di vita dei debiti<sup>3</sup>.
  - **002 - UTENTE PA - INSERIMENTO FATTURE**  
Consente alle **pubbliche amministrazioni** di immettere i dati delle *fatture ricevute*, riferiti a fatture per le quali i creditori non hanno provveduto ad immettere le relative informazioni<sup>4</sup>. Le fatture così inserite sono registrate nel *sistema PCC* e rese disponibili alle amministrazioni debtrici per le successive operazioni di competenza, riferite alle *fasi* successive del ciclo di vita dei debiti<sup>5</sup>.
  - **003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI**  
Consente alle **pubbliche amministrazioni** di comunicare che le *fatture inviate* (i cui dati sono già presenti nel sistema perché immessi dal creditore) sono state *ricevute, respinte, contabilizzate, dichiarate scadute, e/o pagate*.

I dettagli necessari per la compilazione dei predetti modelli saranno illustrati nei seguenti documenti:

- Regole compilazione Modello 001 - FORNITORE - INSERIMENTO FATTURE;
  - Regole compilazione Modello 002 – UTENTE PA – INSERIMENTO FATTURE;
  - Regole compilazione Modello 003 - UTENTE PA - OPERAZIONI SU FATTURE ESISTENTI.
- XML (eXtensible Markup Language). Sono ammessi i seguenti schemi:
    - Schema XSD, nel formato previsto dal Decreto 7 marzo 2008 “Individuazione del gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze”;

---

<sup>3</sup> Si veda il Paragrafo 1.1.

<sup>4</sup> Il comma 2 dell’articolo 7-bis del D.L. 35/2013 prevede che “anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture”. Ciò implica che può accadere che le amministrazioni abbiano necessità di registrare sulla piattaforma l’avvenuta ricezione di fatture per le quali i creditori non hanno provveduto ad immettere i relativi dati e, perciò, non presenti nel sistema.

<sup>5</sup> Si veda il Paragrafo 1.1.

- Schema XSD, nel formato allegato al presente documento e disponibile al [http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/fatturapa\\_v1.0\\_pcc.xsd](http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/documents/fatturapa_v1.0_pcc.xsd)  
Tale schema coincide con il precedente ad eccezione del solo campo “CodiceDestinatario” che è stato adattato per poter indirizzare le fatture ad uffici identificati sia mediante Codice Univoco Ufficio di IPA che mediante Codice Ufficio PCC. I valori ammessi sono:
  - ✓ per il Codice Univoco Ufficio di IPA, [stringa alfanumerica di 6 caratteri];
  - ✓ per il Codice Ufficio PCC, [Stringa alfanumerica di 2 caratteri] + “-” + “[Stringa alfanumerica di 3 caratteri]”.

### 3.2. Formati di firma

PCC accetta esclusivamente documenti informatici firmati elettronicamente tramite un certificato di firma elettronica qualificata, non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Il certificato di firma elettronica qualificata deve essere rilasciato da un certificatore accreditato, presente nell'elenco pubblico dei certificatori gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale così come disciplinato dall'art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

I formati ammessi per firmare elettronicamente documenti sono i seguenti:

- CADES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010. Il formato è applicabile ai file in formato XML e CSV;
- XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010. Il formato è applicabile ai file in formato XML.

### 3.3. Nomenclatura dei file da trasmettere

I documenti con i quali vengono trasmessi i dati delle fatture al sistema PCC devono avere le seguenti caratteristiche:

- a. file CSV o XML contenente un lotto di fatture (dove il termine “lotto” è inteso nell’accezione dell’art. 1, comma 3, DLGS n. 52 del 2004);
- b. file in formato compresso contenente uno ed un solo file di cui al punto a.; il formato di compressione accettato è “.zip”.

Il file di cui alla lettera a. deve rispettare la nomenclatura *<Identificativo univoco del soggetto trasmittente>+”\_”+<Timestamp della data di trasmissione>*, dove l’identificativo univoco del soggetto trasmittente è riferito alla persona fisica che effettua la trasmissione ed è composto dal rispettivo codice fiscale (es. ASDRTD77V21L182N\_974026899374.xml).

Il file deve essere firmato digitalmente (come indicato nel Paragrafo 3.2). Le estensioni ammesse sono:

- “.xml” oppure “.xml.p7m” nel caso di formato xml;
- “.csv.p7m” nel caso di formato csv.

(es. FGTFRT76S26H501J\_974026843256.xml.p7m)

Nel caso di cui alla lettera b., il nome del file deve rispettare la stessa nomenclatura del file in esso contenuto e l’estensione del file può essere solo “.zip”.

**ATTENZIONE:** In questo caso occorre firmare digitalmente il file prima della compressione e non il file compresso (es. QASDRT66G83H501L\_00001.zip che al suo interno contiene QASDRT66G83H501L\_00001.xml.p7m).



#### **4. Abilitazione al servizio di invio massivo dei file**

Gli utenti accreditati sulla piattaforma PCC possono effettuare la richiesta di attivazione del servizio di invio massivo dei file accedendo alla apposita funzione predisposta nell'area "Utilità". Al termine del processo di attivazione del servizio, l'utente riceverà, tramite posta elettronica ordinaria, le credenziali di accesso al servizio ed i parametri di connessione.